

Sentenza n. 427 del 2004 (Concessione o locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato)

L'articolo 119, sesto comma, della Costituzione prevede, nel primo periodo, che Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni hanno un proprio patrimonio attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge statale. Ma fino all'attuazione di tale disposizione, ovvero fino alla previsione da parte del legislatore statale dei principi per l'attribuzione a Regioni ed enti locali di beni demaniali o patrimoniali dello Stato, quest'ultimo continua legittimamente a disporre dei propri beni. Lo ha deciso la Corte con la sentenza in esame, con cui ha respinto il ricorso promosso dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti dell'articolo 80, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), che disciplina la gestione di beni immobili demaniali o patrimoniali, non utilizzati o utilizzabili dallo Stato, consentendone un utilizzo sociale.

La disposizione impugnata prevede, infatti, che “le istituzioni di assistenza e beneficenza e gli enti religiosi che perseguono rilevanti finalità umanitarie o culturali possono ottenere la concessione o locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non trasferiti alla «Patrimonio dello Stato Spa», costituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, né suscettibili di utilizzazione per usi governativi, a un canone ricognitorio determinato ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni”.

Secondo la ricorrente, tale disposizione violerebbe l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, perché interverrebbe nel settore delle politiche sociali di esclusiva competenza regionale, nonché l'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, perché lo Stato non potrebbe disporre di beni solo ancora temporaneamente propri e destinati, una volta attuato il disposto costituzionale, ad essere assegnati agli enti territoriali.

Per la Corte, la competenza della Regione nella materia delle politiche sociali non può incidere, limitandole, sulle facoltà che spettano allo Stato in quanto proprietario dei beni dati in concessione o locazione: tali facoltà, infatti, precedono logicamente la ripartizione delle competenze ed ineriscono alla capacità giuridica dell'ente secondo i principi dell'ordinamento civile.

Quanto all'altra censura, per la Corte è parimenti infondata perché l'articolo 119, sesto comma, primo periodo, prevede, in effetti, che Regioni ed enti locali abbiano un patrimonio attribuito secondo i principi determinati dalla legge statale, ma non detta alcuna regola in ordine alla individuazione dei beni oggetto dell'attribuzione, né, tanto meno, vieta allo Stato la gestione e

l'utilizzazione, *medio tempore*, di tali beni. Con la conseguenza che fino all'attuazione dell'ultimo comma dell'articolo 119 Cost., detti beni restano nella piena proprietà e disponibilità dello Stato, e per esso dell'Agenzia del demanio, che incontrerà, nella gestione degli stessi, il solo vincolo delle leggi di contabilità e delle altre leggi disciplinanti il patrimonio mobiliare ed immobiliare statale.

Dott.ssa Paola Garro